

STATUTO

IL TRIANGOLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ISERNIA IS VIA GIOVANNI XXIII 38

Numero REA: IS - 31760

Codice fiscale: 00402040943

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-03-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A " al n. 6.036 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 - denominazione e durata - è costituita la Società Cooperativa Sociale di tipo misto (A e B) denominata "IL TRIANGOLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a **responsabilità limitata**, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La società ha durata sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

Art. 2- sede - la sede della Società è in Isernia (IS).

L'assemblea potrà deliberare l'istituzione di sedi secondarie; l'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere succursali, filiali, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero. Il trasferimento della sede nel territorio comunale è deliberato dall'organo amministrativo.

-TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 - scopo mutualistico - La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza scopo di lucro e svolge la propria attività prevalentemente in favore dei soci, inoltre si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini in particolar modo di quelli in situazione di disabilità visiva, lieve, grave, assoluta e con handicap plurimi, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente nell'oggetto sociale - finalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381 e alla autonomia personale; nonché al soddisfacimento di tutti quei bisogni di cui la risoluzione determina il concorso al pieno sviluppo della persona e della dignità nei rapporti sociali e interpersonali.

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, senza fini di lucro, tramite la gestione in forma associata, alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Attività con terzi non soci - la cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica, **anche con terzi non soci**, ai sensi dell'art.2521 secondo comma c.c., configurandosi come cooperativa a **mutualità spuria**, al precipuo fine di accrescere l'efficienza dell'impresa sociale, e quindi di potenziare il servizio mutualistico a favore dei soci cooperatori. In nessun caso quindi, l'attività con terzi potrà andare a detrimento dello scopo mutualistico.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della

parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo, aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, ad uno degli Organismi Nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, finalizzato alla promozione umana, all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, attraverso la gestione di servizi e di attività produttive, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 1991, n° 381, articolo 1, lettera B.

Art. 4 - Oggetto sociale - La cooperativa non ha finalità speculative ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera b della legge 8.11.91 n. 381, attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1 della legge 381 dell'8.11.1991.

In relazione a ciò, la Cooperativa, a titolo puramente esemplificativo potrà:

- svolgere attività di assistenza propria delle cooperative sociali di tipo A, ossia delle cooperative che si occupano della gestione dei servizi socio-sanitari, formativi e di educazione permanente;
- svolgere attività di borse lavoro per il reinserimento socio lavorativo di persone svantaggiate (di natura psichiatrica e non solo);
- svolgere attività di allestimento, organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali a favore della generalità di cittadini e/o a favore di particolari categorie con rischio di emarginazione o già emarginate (soggetti svantaggiati, anziani, alienati, tossicodipendenti,) contribuendo mediante servizi aperti e non emarginanti quali riabilitazione sociale e lavorativa, assistenza domiciliare, uso del tempo libero, comunità terapeutica, al loro regolare inserimento nella società, gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 comma 1 lettera a) della legge 8.11.91, n.381);
- assumere lavori di trasporto, di pulizia e di disinfestazione, di qualsiasi natura e specie, di edifici e strutture pubbliche e private, servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali;
- manutenzione e gestione di impianti sportivi, stadi, piscine, campi da tennis, impianti polivalenti, palestre;
- gestione e manutenzione di spazi verdi, dell'arredo urbano, servizi di custodia e posteggio di veicoli su suolo pubblico e privato, sia in strutture coperte che scoperte, con gestione e custodia sia in proprio che per conto di terzi sia pubblici che privati;
- custodia di parchi pubblici e privati;
- recapito corrispondenza in genere (stampe e corrispondenza semplice e raccomandata);
- trasporto di documenti amministrativi, stampati e cose in genere;
- promozione di inchieste, attività di ricerca, raccolta dati e documentazioni, servizio di elaborazione automatica di dati per conto proprio e per conto di terzi, sia con mezzi e strutture proprie e sia direttamente presso la sede di enti pubblici ed imprenditori privati con loro mezzi e strutture;
- manutenzione e riparazione di macchine d'ufficio e di elaboratori elettronici;
- attività teatrali; telelavoro;
- proiezioni cinematografiche;

- studi di mercato e sondaggi di opinione; studi di promozione pubblicitaria; organizzazione di convegni, seminari, dibattiti e mostre;
- lavori di dattilografia e copiatura;
- agenzie per richiesta certificati e disbrigo pratiche amministrative;
- servizi di custodia e portineria presso enti pubblici e privati;
- gestione di mense pubbliche e private, refettori scolastici, sia con mezzi e strutture proprie sia con mezzi e strutture di terzi; servizio scuolabus;
- acquistare, prendere in affitto e condurre direttamente terreni agricoli provvedendo alla loro coltivazione;
- raccolta, prima lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, del bosco e sottobosco, compresi funghi e tartufi, ed altre attività di servizi connesse all'agricoltura;
- l'allevamento di qualunque tipo di bestiame, volatili da cortile, di qualsiasi natura e specie, nessuna esclusa;
- esercizio e noleggio di mezzi e macchine agricole per conto terzi, con o senza personale;
- gestione di punti di vendita al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti agricoli derivanti dall'attività agricola e dall'attività di manipolazione e trasformazione e dall'allevamento del bestiame;
- acquistare e costruire sedi e stabilimenti sociali per la trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli (stalle sociali, porcilaie, caseifici, macello sociale, centri di raccolta, lavorazione dei prodotti ortofrutticoli, cantine sociali, oleifici, sansifici, produzione conserve, granai e simili);
- utilizzazione del bosco e sottobosco;
- produzione e commercializzazione di vestiario confezionato di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria e camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, biancheria da tavola, da letto e per l'arredamento;
- confezionamento di biancheria da letto, da tavola, per l'arredamento della casa ed accessori di abbigliamento in genere;
- produzione, raccolta, commercializzazione di pizzi, merletti e ricami e di qualsiasi lavoro artigianale;
- fabbricazione di calzature di ogni tipo e specie;
- produzione di prodotti di panetteria, pasticceria fresca, fette biscottate e biscotti, prodotti di pasticceria conservata, cacao, cioccolato, caramelle, confetteria e simili;
- lavorazione del legno, taglio, piallatura e trattamento del legno; produzione di pavimenti e imballaggi in legno; fabbricazione di prodotti vari in legno, compreso i mobili, laboratori di cornici; restauro mobili antichi; lavori vari di antiquariato; produzione di articoli di paglia e di materiale da intreccio;
- attività editoriali, edizione di opuscoli, giornali, riviste e periodici; gestione di tipografie; rilegatura, restauro e rifinitura di libri; composizioni e fotoincisioni grafiche;
- raccolta e riciclaggio di carta, plastica e simili;
- riproduzione di supporti sonori, video e informatici registrati;
- produzione e lavorazione di materie plastiche;
- lavorazione e trasformazione del vetro;
- fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici ed ornamentali, per uso tecnico ed industriale;
- produzione di utensileria varia;
- fabbricazione di giochi, giocattoli ed articoli sportivi;
- gestione di centri sportivi;

- installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici civili ed industriali; gestione e manutenzione di impianti di pubblica illuminazione;
- servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per lavori di tinteggiatura, posa in opera di infissi in legno o in metallo e di vetrate, lavori di intonacatura, idraulica, falegnameria, muratura ed ogni altro genere di lavoro per immobili per conto di enti pubblici o privati;
- officine per la riparazione di parti meccaniche di autoveicoli, di carrozzerie e di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli; riparazione e sostituzione di pneumatici; autolavaggi, gestione di soccorso stradale;
- riparazione di elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi elettrici per la casa;
- gestione di campeggi, ostelli per la gioventù, rifugi di montagna, villaggi turistici, colonie, case di riposo, agriturismo;
- ordinare, inventariare, restaurare e fare opera di manutenzione ordinaria e straordinaria per il patrimonio culturale (beni archeologici, monumentali, artistici e librari) mediante convenzioni per prestazione di lavoro con lo stato, enti pubblici e privati e per le opere contenute negli archivi di stato;
- organizzare, promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, di formazione professionale, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscano l'utilizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori in genere, costituendo anche appositi circoli o centri;
- svolgere funzioni di guide ed accompagnatori turistici anche stipulando convenzioni con enti pubblici, istituti culturali e similari;
- esecuzione per enti pubblici o privati di servizi di censimento in genere ed in particolare di censimento o rilievo della popolazione, delle società, degli animali o nei settori dell'agricoltura, del commercio e del terziario;
- esecuzione per conto di enti pubblici o privati di lavori inerenti lo studio e la progettazione di opere pubblicitarie in genere o illustrative e affissione manifesti pubblicitari;
- gestione di asili nido, tanto in forma privata che mediante stipula di convenzioni con enti pubblici;
- lettura dei contatori per consumo idrico, elettrico e gas;
- illuminazione lampade votive, manutenzione del cimitero;
- studio, programmazione ed attività di rimboschimento della flora in genere, sfruttamento delle aree boschive, taglio trasporto e commercializzazione della legna per uso domestico;
- gestire corsi di addestramento professionale, di aggiornamento, di formazione e qualificazione con particolare riferimento alla riqualificazione degli operatori; centri sociali polivalenti, comunità ed altri organismi comunitari;
- servizi domestici presso famiglie e convivenze;
- favorire la formazione professionale dei propri soci tramite lezioni e conferenze allo scopo di elevare la prestazione che tutti i soci dovranno svolgere presso terzi; tali corsi potranno essere interni o svolti in collaborazione con enti pubblici e privati;
- garantire ai soci la piena occupazione pur avendo presente la discontinuità dell'attività prestata;
- la cooperativa potrà inoltre integrare il principio della mutualità destinando, nell'ambito delle proprie possibilità economiche, apposite somme per fondi destinati ad integrare le prestazioni pensionistiche, l'assistenza malattia e l'assistenza infortunistica a favore dei soci;

- ottenere per i soci, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e professionali;

- gestione di servizi di ristorazione, ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie, rosticcerie, pizzerie al taglio con somministrazione, bar e caffè, gelaterie; sale di intrattenimento e spettacolo; ostelli, rifugi;

- la gestione di punti di vendita, al dettaglio ed all'ingrosso, di prodotti di cui alle tabelle e gruppi merceologici (art. 12 d.m. 4.8.1988 n. 375) e precisamente tabelle I - VI - VII - II - III - IV - V - VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIV: accessori di abbigliamento (compresa la bigiotteria); biancheria intima, articoli igienico sanitari, articoli sportivi, audiovisivi, articoli di profumeria, articoli per la cura e l'igiene della persona, articoli di merceria, cartoleria e cancelleria, articoli per il giardino, giornali e riviste, fiori e piante, prodotti di erboristeria, giocattoli e modellismo, prodotti di pellicceria e articoli di pellicceria, articoli di numismatica e filatelia; articoli di ottica e relativi accessori, compresi quelli di ottica oftalmica; articoli di cine-foto ottica e geodesia o foto-ottica o cine-foto; articoli idro-termo-sanitari, articoli di ferramenta, colori e vernici, articoli di tappezzeria e rivestimenti, articoli per belle arti, articoli di orologeria, articoli per l'arredamento e l'ornamento della casa, articoli da mare e da spiaggia, combustibili, articoli di antiquariato, cose usate, articoli per l'hobbistica, animali vivi e articoli per il loro allevamento, articoli e strumenti musicali, articoli di vetreria, ricambi ed accessori per veicoli, articoli da viaggio, motocicli e relativi ricambi ed accessori, auto e relativi ricambi ed accessori, automotocicli e relativi ricambi ed accessori, prodotti per l'agricoltura e la zootecnia, articoli per l'infanzia, prodotti parafarmaceutici;

- concorrere ad aste pubbliche e private, compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

La società può costituire magazzini per la custodia dei materiali, acquistare, noleggiare, permutare macchine e mezzi di trasporto, nonché cedere o vendere quelli esuberanti e compiere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterrà necessarie in considerazione dell'oggetto sociale.

La Cooperativa nell'espletamento delle attività su indicate potrà istituire, attrezzare, gestire e/o dare in gestione direttamente ai soci e/o a soggetti svantaggiati, anche in nome e per conto di enti pubblici e di privati, laboratori di tipo polivalente e non settoriale nonché punti di vendita al dettaglio ed all'ingrosso.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59. a tal fine la cooperativa potrà emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale (artt. 5 e 6 legge n. 59 31 gennaio 1992). Gli stati di attuazione dei programmi pluriennali devono essere approvati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio.

Potrà assistere i soci in tutto quello che potrà rivelarsi necessario e/o utile per il miglioramento e la gestione delle attività sociali; potrà richiedere nell'ambito delle leggi vigenti ed emanande, contributi a fondo perduto, in conto capitale ed in conto esercizio, nonché mutui necessari all'acquisto di macchine ed attrezzature necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o

comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà compiere atti e concludere operazioni di natura mobiliare e/o finanziaria ed assumere direttamente e/o indirettamente partecipazioni e/o cointeressenze con altre società cooperative aventi scopo uguale, affine o comunque connesso con il proprio, nel rispetto di tutte le leggi esistenti.

TITOLO III SOCI

Art. 5 - soci ordinari- Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Possono essere soci cooperatori i soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura o entità e i soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Art. 6- Soci speciali - L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con

le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 20% (venti per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione ed inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere pari a €500,00 (cinquecento virgola zero zero);

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.

g) per i soci cooperatori svantaggiati, la documentazione amministrativa comprovante tale status.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi del socio - I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in

relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 - Diritti dei soci - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio - La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 - Esclusione - L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma

iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto

i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori,

l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo,

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento”

n) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 - Liquidazione - I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto.

Art. 14 -Morte del socio - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente

art. 13.

Art. 15 -Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati - I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV - STRUMENTI FINANZIARI - RISTORNI

Art. 16 -Strumenti finanziari - Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del c.c.. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 17 - ristorni - L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e da eventuale relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, il quale - in via generale - deve considerare:

- 1) la qualità dello scambio mutualistico, il livello di professionalità acquisito dal socio lavoratore, tenuto conto dell'inquadramento assegnato al medesimo;
- 2) il numero delle ore di lavoro effettivamente prestata dai soci lavoratori.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 - Elementi costitutivi - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di €50,00 (cinquanta virgola zero zero) secondo i limiti stabiliti dalla legge;
- b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

e. dalla riserva straordinaria;

f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel **limite delle quote sottoscritte**.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono **indivisibili** e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 19 -Caratteristiche delle quote - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne **comunicazione** all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

Art. 20 -Bilancio di esercizio - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17.
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) e g) dell'art. 18.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

Art. 21 -Decisioni dei soci - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 22 -Assemblee - La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., inviata **8 (otto) giorni prima** dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati (**c.d. assemblea totalitaria**). Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 - Costituzione e quorum deliberativi - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 24 - Votazioni - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 25 - Voto - Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione, (**c.d. voto capitario**); i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Ai soci cooperatori, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Art. 26 -Presidenza dell'Assemblea - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 -Amministrazione - la società sarà amministrata necessariamente da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, non essendo possibile nella cooperativa altri tipi di amministrazione

Il nome dei singoli amministratori avverrà con decisione dei soci ai sensi dell'art. 2479 c.c. e di cui uno con le funzioni di Presidente

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra **soci cooperatori** o persone indicate da persone giuridiche socie (art.2542 c.c.)

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alla modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori durano in carica **massimo tre anni** e successivamente sono rieleggibili.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli

amministratori. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.28 - rappresentanza - In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Art.29 - mancanza sopravvenuta - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Art.30 - compensi - Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 31 -Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VII - CONTROVERSIE

Art. 32 - Clausola arbitrale - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dalla Camera di Commercio competente per territorio il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo

in cui ha sede la società. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale/irrituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 -Scioglimento anticipato- L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 34 - Devoluzione patrimonio finale - In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 - Regolamenti- Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

firmato in calce ed a margine dei fogli intermedi:

Alberto Coletta

Notaio Gabriele Gamberale

(impronta del sigillo)

19 di 19